DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1978

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario gli oli essenziali non deterpenati di agrumi : essenza di arancio della sottovoce 33.01 ex A della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 33.01-12), originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/945/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 23 ottobre 1978 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli oli essenziali non deterpenati di agrumi : essenza di arancio delle sottovoce 33.01 ex A della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 33.01-12), originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Italia l'importazione dei prodotti in causa, originari del Brasile, è vietata ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle succitate misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica dell'industria interessata ;

considerando che dalle informazioni fornite dal governo italiano questa industria, che è tipica di talune regioni economicamente svantaggiate del Sud d'Italia, attraversa una grave crisi che è nello stesso tempo strutturale e congiunturale ;

considerando che le importazioni che hanno causato il ricorso rischiano di aggravare le predette difficoltà per via del loro notevole volume ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di salvaguardia a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 (1), in particolare dal suo articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di licenza di importazione presentate dopo il 15 ottobre 1978 sono all'esame delle competenti autorità alla data della presente decisione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
33.01 ex A (codice Nimexe : 33.01-12)	Oli essenziali non deterpenati di agrumi : essenza di arancio

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.